



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

(Emanato con D.D. n. 118 del 2 marzo 2011 modificato con D.D. n. 197 del 27 aprile 2011, D.D. n. 260 del 6 giugno 2011, D.D. n. 609 del 28 dicembre 2011, D.D. n. 539 del 22 novembre 2012, D.D. n. 68 del 11 febbraio 2014, D.D. n. 151 del 1° aprile 2014, D.D. n. 201 del 28 aprile 2015, D.D. n. 253 del 03.05.2016 D.D. n.733 del 29.12.2016, con D.D. n. 517 del 03.10.2018, con D.D. n. 324 del 27 giugno 2019, con D.D. n. 645 del 4 dicembre 2019, rettificato con D.D. n.661 dell'11 dicembre 2019 e da ultimo modificato con D.D. 486 del 29 giugno 2022)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dalla Scuola, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della L. 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Gli assegni hanno la finalità di favorire la formazione scientifica e lo sviluppo di specifiche professionalità di giovani qualificati mediante la realizzazione di un programma di ricerca, o di una fase di esso, sotto la supervisione di un responsabile scientifico.
3. L'assegno è conferito mediante stipula di un contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Scuola.

Art. 2

(Finanziamento degli assegni di ricerca)

1. Gli assegni possono essere finanziati integralmente o parzialmente:
 - con fondi assegnati dal MIUR per il cofinanziamento ed a ciò finalizzati nel bilancio della Scuola;
 - con fondi derivanti da programmi/progetti di ricerca, finanziati da terzi (enti pubblici e privati) o dalla Scuola (ricerca interna);
 - con fondi nell'ambito della dotazione ordinaria dei Laboratori o Centri di ricerca della Scuola.
2. In relazione all'utilizzo del cofinanziamento del MIUR, il Consiglio di amministrazione federato delibera, sulla base dell'assegnazione ministeriale, la quota da destinare a ciascuna Struttura accademica e alla ricerca interna.
3. Le Strutture accademiche, sulla base della quota assegnata, determinano il numero, la durata e l'importo degli assegni da conferire, l'area scientifica a cui si riferiscono, i fondi da destinare al cofinanziamento e il responsabile del relativo programma di ricerca.

Art. 3

(Destinatari)

1. Possono essere destinatari degli assegni studiosi che siano in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca secondo quanto previsto dai bandi di selezione.
2. E' possibile prevedere nei bandi, in relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per l'attività di ricerca da svolgere, che il possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo

- equivalente conseguito all'estero costituisca requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura selettiva, fermo restando che in assenza di tale previsione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. La Scuola, secondo criteri e modalità definite dal Consiglio di amministrazione federato, può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all'estero ovvero a stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
 4. I requisiti di ammissione alla selezione e/o di idoneità del curriculum scientifico professionale richiesti per l'attività di ricerca da svolgere, come pure gli eventuali ulteriori titoli e/o i requisiti specifici richiesti anche dall'ente finanziatore, sono indicati nel bando e devono essere posseduti dai candidati, di norma, entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il bando può stabilire che il titolo di dottore di ricerca, o titolo estero equivalente, richiesto come requisito, debba essere conseguito dai candidati entro la data stabilita nel bando. Qualora il vincitore della selezione non consegua il titolo entro la data prevista, ne viene dichiarata la decadenza.
 5. Nel caso in cui i titoli di studio richiesti come requisiti siano stati conseguiti all'estero, la Commissione ne verificherà preliminarmente l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani ai soli fini della partecipazione alla selezione.
 6. La Scuola può stipulare un contratto per assegno di ricerca con il vincitore di un posto di dottorato/perfezionamento selezionato nell'ambito di programmi di ricerca promossi da enti e istituzioni di natura pubblica, nazionali o internazionali, come previsto dall'art. 8, comma 3, del D.M. 8 febbraio 2013, n.45. La stipula del contratto di assegno ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 avverrà a seguito del provvedimento della Scuola di ammissione al posto, ferma restando la necessità per i cittadini non comunitari di avere un visto per ricerca scientifica. Il suddetto provvedimento disporrà anche in tema di diritti e obblighi del dottorando/perfezionando titolare dell'assegno.

Art. 4

(Incompatibilità, aspettative, divieti di cumulo)

1. Il rapporto di collaborazione non è attivabile con il personale dipendente di ruolo o in servizio a tempo determinato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il personale dipendente in servizio, anche a tempo determinato, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma, nonché presso enti/soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca purché preventivamente collocato in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente.
3. Ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della L. 240/2010, versano in situazione di incompatibilità con la posizione di titolare di assegno di ricerca presso la Scuola, nonché in situazione di incandidabilità alle relative selezioni, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con:
 - il soggetto che assume l'iniziativa per il conferimento dell'assegno ai sensi del successivo art.6, commi 1 e 2 e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento;
 - il Segretario generale;
 - un componente del Consiglio di amministrazione federato.

Non possono altresì partecipare alle selezioni per il conferimento dell'assegno di ricerca, né assumerne la titolarità, i soggetti che assumono l'iniziativa di cui all'art.6 del presente regolamento e/o i componenti dell'organo che delibera anche su una parte del relativo finanziamento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.8-bis del presente regolamento), il Segretario generale e i componenti del

Consiglio di amministrazione federato, dal momento dell'attivazione della procedura di conferimento dell'assegno fino a quello della sottoscrizione del contratto.

4. La titolarità dell'assegno è altresì incompatibile:
 - con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero nonché con la partecipazione ai corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti, con borsa, degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 6;
 - con la titolarità di altri assegni di ricerca;
 - con contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi i contratti per incarichi di insegnamento e/o di didattica integrativa che possono essere conferiti ad assegnisti della Scuola ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge 240/2010, previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto. In via eccezionale tali incarichi possono essere altresì conferiti per affidamento diretto ai sensi dell'art.23, comma 1, della Legge 240/2010 nel solo caso di assegnisti della Scuola che siano esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero titolari di assegno di ricerca conferito ai sensi dell'art.8-bis del presente Regolamento;
 - con la partecipazione a master universitari.
5. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
6. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi, escluso il comma 3, deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata. A tale fine il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva impegnandosi a comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
7. Il titolare di assegno può svolgere incarichi esterni non rientranti nelle tipologie di cui al precedente comma 4, previa comunicazione scritta e autorizzazione del responsabile del programma di ricerca, a condizione che essi:
 - non pregiudichino l'integrale assolvimento dell'attività di ricerca per cui è stato selezionato;
 - non comportino conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista;
 - in relazione alle attività svolte, non rechino comunque pregiudizio alla Scuola.
 Nel caso di proposta di partecipazione dell'assegnista a spin off o start up della Scuola, l'autorizzazione è concessa dal Consiglio della struttura accademica di riferimento, sentiti il responsabile del programma di ricerca ed il prorettore alla ricerca, previa verifica del rispetto delle condizioni sopra richiamate.
8. Sono comunque compatibili con la titolarità dell'assegno le attività esterne di relatore in seminari, convegni e conferenze, purché non assumano le caratteristiche di tenuta di corsi o moduli di insegnamento o di didattica integrativa, e quelle pubblicistiche.

Art. 5 **(Durata)**

1. Gli assegni hanno una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite della durata legale del relativo corso.

Art. 6 **(Modalità di conferimento degli assegni)**

1. L'attivazione degli assegni avviene, mediante l'uso di modelli redatti dall'Amministrazione, su iniziativa soggetti interni alla Scuola che siano titolari dei fondi su cui grava la relativa spesa, ove

- necessario previa delibera dei competenti organi. Nel caso in cui la spesa gravi su più fondi l'atto di conferimento sarà sottoscritto da ciascun titolare.
2. L'attivazione degli assegni può avvenire altresì su iniziativa dei seguenti soggetti esterni alla Scuola:
 - a) personale scientifico di altre università o enti di ricerca che sia stato individuato come partecipante a gruppi di ricerca costituiti presso la Scuola nell'ambito di accordi e convenzioni quadro tra la Scuola e l'ente di appartenenza e che sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca presentato all'interno del gruppo di ricerca a cui partecipa;
 - b) studiosi assegnatari di premi o finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti/programmi di ricerca ospitati dalla Scuola in base ad apposite delibere degli organi accademici competenti.
 3. Gli assegni di ricerca sono conferiti a seguito di selezioni pubbliche comparative indette secondo una delle seguenti modalità:
 - a) pubblicazione di un unico bando per il conferimento di più assegni relativi alle diverse aree scientifiche di interesse dei proponenti, in cui i candidati presentano autonomamente uno specifico progetto di ricerca;
 - b) pubblicazione di bandi per il conferimento di singoli assegni relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
 4. Nell'ambito delle selezioni pubbliche di cui al comma 3, il colloquio, ove previsto, può svolgersi in presenza oppure in modalità telematica secondo quanto indicato dai bandi o, in alternativa, dalla Commissione giudicatrice.
 5. In caso di colloquio da svolgere in modalità telematica, esso avverrà mediante collegamento da remoto tra i componenti della Commissione e gli stessi candidati attraverso strumenti di videoconferenza, assicurando in ogni caso la pubblicità della convocazione, l'identificazione dei candidati e il corretto svolgimento della prova in remoto.
 6. In caso di colloquio da svolgere in presenza, sarà consentito di sostenere la prova in modalità telematica ai singoli candidati che ne facciano richiesta in quanto non residenti in Italia ovvero aventi dimora/domicilio all'estero per documentate ragioni di lavoro, studio o ricerca. Potrà altresì essere eccezionalmente consentito di sostenere il colloquio in modalità telematica ai candidati che ne facciano motivatamente richiesta in presenza di particolari stati o situazioni, debitamente documentate, impeditive a svolgere la prova presso le sedi della Scuola, che siano valutate come idonee a giustificare il ricorso eccezionale alla modalità telematica a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. In tali casi il colloquio da remoto dovrà avvenire nella stessa data e ora italiana stabilita per i candidati che lo sosterranno in presenza, come risultante da calendario pubblicato sul sito Web della Scuola dedicato alla selezione.
 7. Le modalità operative per lo svolgimento del colloquio da remoto saranno disciplinate da Linee guida emanate con decreto del Direttore, pubblicate all'Albo on line della Scuola. Il candidato che non si attenga a quanto stabilito dalle Linee guida è escluso dalla selezione. La Scuola non risponde di eventuali malfunzionamenti della connessione per fatti a essa non imputabili né di malfunzionamenti della strumentazione in uso al singolo candidato durante lo svolgimento del colloquio. Qualora per tali ragioni la commissione sia impossibilitata a esprimere una valutazione sull'esito del colloquio, lo dichiarerà non superato

Art. 7

(Selezioni pubbliche comparative con bando unico)

1. Le selezioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) del presente regolamento sono indette, a cadenza di norma trimestrale, con bandi unici per ciascuna Struttura accademica nei quali è riportato il numero degli assegni attribuibili per le diverse aree scientifiche le cui iniziative di attivazione siano pervenute entro il termine indicato dall'Amministrazione. Le selezioni avvengono per titoli e colloquio al quale la Commissione sottopone i candidati, o alcuni di essi individuati in base all'esame comparativo dei titoli e dei progetti di ricerca da essi proposti, valutandone l'esito. I bandi di selezione saranno pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola, nonché pubblicizzati anche per via telematica sul sito web della Scuola, del MIUR e dell'Unione Europea. Essi saranno inoltre diramati a tutte le università e

istituti di istruzione universitaria nonché diffusi mediante inserzioni sulla stampa e/o altri mezzi ritenuti idonei.

2. Nel bando devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) le aree scientifiche interessate e il numero degli assegni da conferire per ciascuna;
 - b) la Struttura accademica;
 - c) la durata degli assegni e l'importo;
 - d) i requisiti di partecipazione e/o di idoneità del curriculum scientifico professionale in relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per l'attività di ricerca da svolgere, nonché l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) i titoli valutabili; sono valutabili, tra gli altri, le lauree, il dottorato di ricerca o titoli equivalenti conseguiti all'estero, con valore preferenziale qualora non siano previsti come requisiti di ammissione, nonché i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero;
 - g) i punteggi attribuibili e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito al successivo comma 5;
 - h) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - i) i documenti che il candidato risultato vincitore dovrà presentare alla Scuola;
 - j) le modalità di svolgimento della selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto al comma 1. Esso consisterà in una discussione sui titoli presentati dal candidato, sui contenuti e sulla tematica scientifica oggetto del progetto da esso proposto, oltre che nell'eventuale accertamento della conoscenza delle lingue previste dal bando;
 - k) le modalità ed i termini (non inferiori a 30 giorni) di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
3. Nella domanda di partecipazione alla selezione, da redigere utilizzando appositi modelli predisposti dall'Amministrazione, ogni candidato dovrà specificare l'area scientifica e il posto al quale intende partecipare nonché presentare uno specifico progetto di ricerca congruente con le tematiche dell'area scientifica secondo quanto indicato nel bando. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto.
4. In relazione al bando pubblicato è nominata dal Direttore della Scuola, sentito il Preside della Struttura accademica, un'unica Commissione composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti individuati tra docenti o esperti della materia, che - di norma - operano presso la Scuola o presso sedi di altre istituzioni universitarie/di ricerca, ovvero che sono residenti o domiciliati, nella città in cui si svolgono le riunioni o comunque in ambito regionale. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi. Relativamente ai rimborsi delle spese, nel caso in cui sia adeguatamente giustificata la presenza in commissione di componenti provenienti da fuori regione, a ciascuno di essi è riconosciuto il rimborso a carico dell'Amministrazione delle spese documentate di viaggio/vitto/alloggio eventualmente sostenute e richieste, nel limite di €100,00 complessivi; per i componenti provenienti dalla regione sono ammessi i rimborsi per le sole spese di viaggio nel limite di €50,00. Tali limiti potranno essere periodicamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione federato. La Commissione si può avvalere altresì di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia e/o del contributo di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri senza oneri per la Scuola. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
5. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione dispone di 100 punti di cui, secondo quanto indicato nel bando allo stesso modo per tutte le aree scientifiche:

- una parte non superiore a 40 riservati alla valutazione dei titoli;
- una parte non superiore a 40 riservati alla valutazione della validità e interesse del progetto di ricerca proposto dal candidato in relazione alle tematiche dell'area scientifica;
- una parte non superiore a 40 riservati al colloquio.

Il bando definisce altresì, allo stesso modo per tutte le aree scientifiche, i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca e nel colloquio per entrare in graduatoria, nonché la ripartizione dei punti riservati ai titoli valutabili pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere tra le seguenti categorie:

- titoli accademici: laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero) ecc.;
- produzione scientifica: tesi di dottorato, pubblicazioni, lavori originali;
- curriculum scientifico professionale: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato e apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere, eventuali relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia.

La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere il colloquio e i risultati di tale valutazione devono essere resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.

6. Al termine dei lavori la Commissione procede alla compilazione di una graduatoria per ciascuna area scientifica a cui potranno accedere i soli candidati che saranno stati invitati dalla Commissione a sostenere il colloquio.
7. In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
 - a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione dei titoli e del progetto proposto;
 - b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio,
 - c) dalla minore età anagrafica.
8. La Commissione redige i verbali dei propri lavori distintamente per ciascuna area scientifica. Ricevuti i verbali, debitamente sottoscritti dai commissari e corredati dalle dichiarazioni di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 4, il Direttore della Scuola con suo decreto approva gli atti della selezione e proclama i vincitori. Il decreto di approvazione atti è pubblicato all'albo on line della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti per 15 giorni; dall'ultimo giorno di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
9. In caso di rinuncia o revoca i posti resisi disponibili saranno assegnati ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa. Le graduatorie hanno durata massima di due anni.

Art. 8

(Selezioni relative a specifici programmi di ricerca)

1. Le selezioni di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del presente regolamento avvengono, per soli titoli ovvero per titoli e colloquio. I bandi di selezione saranno pubblicati all'Albo Ufficiale della Scuola, nonché pubblicizzati anche per via telematica sul sito web della Scuola, del MIUR e dell'Unione Europea. Essi saranno inoltre diramati a tutte le università e istituti di istruzione universitaria nonché diffusi mediante inserzioni sulla stampa e/o altri mezzi ritenuti idonei.
2. Nel bando devono essere indicati i seguenti elementi:
 - a) il numero degli assegni da conferire;
 - b) la Struttura accademica;
 - c) la durata degli assegni e l'importo;
 - d) i requisiti di partecipazione e/o di idoneità del curriculum scientifico professionale in relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per l'attività di ricerca da svolgere, nonché l'eventuale conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea;
 - e) i casi di incompatibilità;
 - f) i titoli valutabili; sono valutabili, tra gli altri, le lauree, il dottorato di ricerca o titoli equivalenti conseguiti all'estero, con valore preferenziale qualora non siano previsti come requisiti di ammissione, nonché i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di

perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero;

- g) i punteggi attribuibili e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati, secondo quanto stabilito al successivo comma 4;
 - h) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - i) i documenti che il candidato risultato vincitore dovrà presentare alla Scuola;
 - j) le modalità di svolgimento della selezione per soli titoli, ovvero per titoli e colloquio. In caso di selezione per titoli e colloquio, questo consisterà in una discussione dei titoli presentati dal candidato e sulla tematica scientifica oggetto del programma di ricerca da svolgere, oltre che sull'eventuale accertamento della conoscenza delle lingue previste dal bando;
 - k) le modalità ed i termini (non inferiori a 20 giorni) di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
3. La commissione giudicatrice preposta alla procedura di selezione è nominata dal Direttore della Scuola, sentito il Preside della Struttura accademica relativa, ed è composta da almeno tre docenti o esperti della materia che - di norma - operano presso la Scuola o presso sedi di altre istituzioni universitarie/di ricerca, ovvero che sono residenti o domiciliati, nella città in cui si svolgono le riunioni o comunque in ambito regionale. Per la partecipazione ai lavori della commissione non sono previsti compensi. Relativamente ai rimborsi delle spese, nel caso in cui sia adeguatamente giustificata la presenza in commissione di componenti provenienti da fuori regione, a ciascuno di essi è riconosciuto il rimborso a carico dell'Amministrazione delle spese documentate di viaggio/vitto/alloggio eventualmente sostenute e richieste, nel limite di €100,00 complessivi; per i componenti provenienti dalla regione sono ammessi i rimborsi per le sole spese di viaggio nel limite di €50,00. Tali limiti potranno essere periodicamente aggiornati dal Consiglio di amministrazione federato. La Commissione si può avvalere altresì di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima senza oneri per la Scuola. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione dispone di 100 punti di cui, in caso di selezione per titoli e colloquio, una parte non inferiore a 60 riservati alla valutazione dei titoli, secondo quanto indicato nel bando. Il bando definisce altresì i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli e nell'eventuale colloquio per entrare in graduatoria, nonché la ripartizione dei punti riservati ai titoli valutabili pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere tra le seguenti categorie:
- titoli accademici: laurea, dottorato, diplomi di specializzazione, frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero) ecc.;
 - produzione scientifica: tesi di dottorato, pubblicazioni, lavori originali;
 - curriculum scientifico professionale: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato e apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività di ricerca da svolgere, eventuali relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti della materia.
- La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere l'eventuale colloquio e i risultati di tale valutazione devono essere resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.
5. Al termine dei lavori la Commissione procede alla compilazione di una graduatoria.
6. In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:
- a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione dei titoli e del progetto proposto;
 - b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio,
 - c) dalla minore età anagrafica.

7. Ricevuti i verbali dei lavori della Commissione, debitamente sottoscritti dai commissari, corredati dalle dichiarazioni di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 3, il Direttore della Scuola con suo decreto approva gli atti della selezione e proclama i vincitori. Il decreto di approvazione atti è pubblicato all'albo on line della Scuola con valore di notifica a tutti gli effetti per 15 giorni; dall'ultimo giorno di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
8. In caso di rinuncia o revoca i posti resisi disponibili saranno assegnati ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria stessa. Le graduatorie hanno durata di sei mesi.

Art.8 - bis

(Conferimento di assegni di ricerca a studiosi già selezionati nell'ambito di programmi di ricerca promossi da Enti e Istituzioni di natura pubblica che finanzino lo studioso utilmente selezionato)

1. La Scuola può altresì procedere, sulla base dei finanziamenti ricevuti, al conferimento di assegni a studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, avvalendosi dell'esito di selezioni aperte a livello nazionale o internazionale, promosse - nell'ambito di programmi di ricerca - da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani (Ministeri, Regioni, Enti di ricerca), europei o internazionali, che finanzino lo studioso utilmente selezionato. In tale caso la durata dei contratti è commisurata alla durata dei relativi progetti di ricerca, fermi restando i limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. La proposta di attivazione del contratto di assegnista di ricerca sarà approvata dal Consiglio di amministrazione federato, previa acquisizione del parere favorevole della Struttura accademica competente, chiamata ad esprimersi anche in merito alla congruità del profilo dello studioso selezionato e dello specifico progetto rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.
3. La proposta dovrà indicare:
 - il progetto di ricerca e la sua durata;
 - la fonte di finanziamento del contratto di assegno di ricerca che deve essere atta a garantire la copertura finanziaria del costo onnicomprensivo dell'assegnista per l'intera durata del contratto;
 - la durata del contratto, non superiore a quella del relativo progetto di ricerca e comunque ai limiti previsti dall'art.5 del presente regolamento;
 - il trattamento economico annuo da corrispondere all'assegnista che è quello previsto dalle disposizioni dell'ente finanziatore e/o stabilito con la Scuola in qualità di struttura ospitante nel rispetto della vigente normativa.

Art. 9

(Modalità di rinnovo)

1. L'assegno può essere rinnovato, nei limiti di cui all'art.5 del presente regolamento, su richiesta di uno dei soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2 da presentare di norma almeno due mesi prima della naturale scadenza del contratto.
2. Il rinnovo è subordinato alla preventiva verifica della copertura finanziaria, che può anche essere diversa da quella utilizzata in precedenza, e ad una relazione del responsabile scientifico che attesti la valutazione positiva dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca.
3. Per gli importi del contratto di rinnovo si applica quanto previsto all'art. 10.

Art. 10

(Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo dei titolari di assegni di ricerca)

1. L'importo degli assegni di ricerca è determinato, su indicazione del proponente in relazione ai requisiti di accesso fissati nel bando e alla complessità dell'attività di ricerca da svolgere, sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del MIUR ai sensi dell'art. 22, c.7 della L. 240/2010.
2. Gli assegni sono corrisposti in rate mensili posticipate.
3. Gli importi sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della L. 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della

L. 335/1995 e s.m.i. Si applicano inoltre ai titolari di assegni le disposizioni in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia richiamate all'art. 13, c. 2 del presente regolamento.

4. La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dalla Scuola.

Art.11

(Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca e verifica dell'attività svolta)

1. I titolari degli assegni collaborano in modo continuativo alle attività di ricerca relative ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
3. Parte dell'attività di ricerca può essere svolta fuori sede:
 - qualora l'assegnista sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4. I titolari di assegni possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola.
5. Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica esclusivamente a carattere sussidiario, complementare o di tutoraggio, per un impegno massimo complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:
 - collaborazione con allievi o perfezionandi della Scuola nelle ricerche per le tesi su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto, assistenza in laboratori, e/o altre attività di orientamento e tutoraggio;
 - partecipazione alle commissioni di esame di profitto in qualità di cultori della materia;
 - singole esercitazioni e/o seminari su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.

Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate a titolari di assegni di ricerca con il consenso dell'assegnista e previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

L'espletamento delle predette attività è documentato redigendo, in apposito registro, un diario sintetico delle stesse sottoscritto dall'assegnista e dal responsabile del corso da consegnare al Preside della Struttura accademica competente al termine dell'anno accademico.

Art. 12

(Segretezza e proprietà intellettuale)

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto della Scuola e/o con l'utilizzo di risorse e/o delle informazioni della stessa – inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali brevettabili o meno, modelli, know-how, dati e raccolte di dati – appartengono in via esclusiva alla Scuola che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale inalienabile dell'assegnista ad essere riconosciuto autore o inventore.
2. L'assegnista ha l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Scuola il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma 1, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del responsabile del programma di ricerca.

Art. 13
(Sospensioni)

1. L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa in caso di gravidanza, per la durata del congedo obbligatorio previsto dalla normativa vigente, e in caso di grave e documentata malattia. Gli assegnisti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione le predette condizioni non appena accertate.
2. Nei suddetti periodi è sospesa l'erogazione dell'assegno, ferma restando l'applicazione delle seguenti disposizioni:
 - in materia di congedo per malattia l'art.1, comma 788, della L. 296/2006 e s.m.i.;
 - in materia di congedo obbligatorio per maternità, il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007. In tale periodo, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi del citato decreto ministeriale è integrata dalla Scuola fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. Al termine dei periodi di sospensione di cui al presente articolo, la durata del rapporto riprende a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione e si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del programma di ricerca compatibilmente con i termini del progetto a cui si riferisce la collaborazione ovvero con i limiti imposti dal finanziamento a disposizione per l'intero periodo.

Art. 14
(Decadenza, risoluzione, recesso)

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che entro il termine fissato non si presentino e non diano luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
2. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca al Consiglio della Struttura accademica che delibera in merito.
Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:
 - annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
 - ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
 - violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.
 La risoluzione del rapporto è disposta dal Direttore, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Struttura accademica.
3. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla Scuola. Il recesso da parte della Scuola è esercitato dal Direttore conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della Struttura accademica su presentazione di una motivata richiesta del responsabile del programma di ricerca.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il pagamento del compenso sarà commisurato al periodo di attività svolta.

Art. 15
(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 22, comma 7 della Legge 240/2010 agli importi minimi degli assegni si applica il D.M. n. 45 del 26 febbraio 2004. A seguito dell'emanazione del nuovo DM gli importi degli assegni potranno essere aggiornati.
2. Il presente regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli assegni banditi o in essere alla data di entrata in vigore della L. 240/2010 restano disciplinati dalla specifica normativa (art. 51 comma 6 della legge 27 dicembre 2007 n. 449 e dal regolamento SNS per la "costituzione di rapporti contrattuali per attività di ricerca a tempo determinato" emanato

con D.D. n. 405/1998), continuano fino alla naturale scadenza a condizioni invariate e possono essere rinnovati se il loro rinnovo era espressamente previsto nel bando ovvero nel contratto originario.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni della sezione II del Regolamento della Scuola per la costituzione di rapporti contrattuali per attività di ricerca a tempo determinato (DD. 405/1998 e s.m.i.).
5. Alle procedure e ai contratti di cui al presente regolamento si applicano altresì le disposizioni del Codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della L. 240/2010.
6. Il presente regolamento è emanato con Decreto del Direttore, pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.